

Primo Piano

I PRIMI
A CAMBIARE

La migrazione
In «pole»
oltre 63mila
organizzazioni

● I primi enti a «migrare» nel Registro unico del Terzo settore saranno 27.300 associazioni di promozione sociale (iscritte oggi nei registri regionali e nel registro nazionale delle Aps) e 36.567 organizzazioni di volontariato. Ma le istituzioni non profit potenzialmente interessate sono oltre 336mila: impiegano 5,5 milioni di volontari e 788 mila dipendenti

Dall'emanazione del decreto le Regioni avranno sei mesi per rendere operativo il registro telematico

Il non profit e la riforma ancora incompiuta

L'esame finale della Conferenza Stato-Regioni è previsto per questa settimana. Poi la pubblicazione del decreto per far decollare una delle novità più attese

Registro unico per 336mila enti: il Terzo settore «vede» il traguardo

Valentina Melis

Conto alla rovescia per il debutto del Registro unico nazionale del Terzo settore. Questa settimana (salvo imprevisti, giovedì 10 settembre) la Conferenza Stato-Regioni dovrebbe dare il via libera al decreto ministeriale che disegna le modalità di iscrizione degli enti e di tenuta del Registro. È l'ultimo esame del testo, prima dell'approvazione definitiva da parte del ministero del Lavoro. Il 6 agosto, infatti, l'intesa sul testo era stata rinviata, in seguito ad alcune (ultime) osservazioni avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, relative all'uso della Pec e alla tutela del bilinguismo (salvaguardato all'articolo 6 della bozza di decreto). Il Governo appare comunque determinato ad andare avanti sul provvedimento - frutto di un lungo confronto coordinato dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome - per arrivare entro settembre alla pubblicazione del decreto in «Gazzetta».

Dovrebbe tradursi in pratica, così, uno dei capitoli fondamentali della riforma del Terzo settore avviata nel 2016: la creazione di un unico registro nazionale, pubblico e telematico, che sostituirà una miriade di registri nazionali e locali delle oltre 336mila organizzazioni non profit.

L'iscrizione al Registro non è obbligatoria: gli enti che decideranno di entrarvi, potranno accedere ai nuovi regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma (come il regime forfettario per gli enti non commerciali e i regimi fiscali ad hoc per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) e al cinque per mille dell'Irpef, che in futuro sarà riservato, nell'ambito del «volontariato», ai soli enti iscritti al Registro unico.

Per la piena attuazione dei nuovi regimi fiscali serve comunque l'autorizzazione della Commissione europea che - al momento - non è ancora stata chiesta dal Governo italiano.

«Il testo del decreto sul Registro unico ci sembra soddisfacente - commenta Claudia Fiaschi, portavoce

IMPRESE SOCIALI

Procedura ad hoc

Per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione al Registro unico è soddisfatto con l'iscrizione dell'ente nella sezione «imprese sociali» del Registro imprese. Questa sezione include circa 22mila enti. Ma le agevolazioni fiscali in arrivo con la riforma (detassazione degli utili reinvestiti nell'attività statutaria e bonus per privati e imprese che investono nel capitale delle imprese sociali) potrebbero far crescere questo numero.

del Forum nazionale del Terzo settore - ma speriamo nel completamento della parte fiscale della riforma, che è importante conoscere, soprattutto per le organizzazioni che dovranno cambiare assetto».

Dalla pubblicazione del decreto, scattano i sei mesi previsti dalla riforma per arrivare alla piena operatività del Registro. Un semestre che servirà a implementare la piattaforma informatica e a consentire alle Regioni di allinearsi sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti. Il Registro unico è infatti nazionale, ma sarà gestito dal punto di vista operativo su base regionale.

Le prime iscrizioni degli enti dovrebbero partire dalla prossima primavera: si comincerà con le 27.300 associazioni di promozione sociale e le 36.567 organizzazioni di volontariato, che dovrebbero «migrare» dai registri delle Regioni e delle Province autonome a quello nazionale.

Le 22.836 organizzazioni con la qualifica di Onlus (iscritte all'anagrafe dell'agenzia delle Entrate), invece, non passeranno automaticamente al nuovo Registro, ma dovranno iscriversi, scegliendo dove collocarsi, tra le sette sezioni disponibili (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore). La cornice normativa che ha accompagnato le Onlus per 23 anni sarà infatti abrogata dall'anno successivo al via libera della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali.

I sei mesi che precedono la piena operatività del Registro unico dovrebbero essere usati dagli enti non profit per allinearsi con i requisiti necessari all'iscrizione, primo fra tutti uno statuto in linea con le prescrizioni del Codice del Terzo settore (da adottare entro il 31 ottobre).

Gli enti dovranno avere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), perché le comunicazioni con il Registro unico avverranno tutte in via telematica. L'accesso al Registro unico impone anche obblighi di trasparenza: per iscriversi, gli enti dovranno presentare il bilancio dell'anno prima (o dei due anni prima, se operativi da più tempo).

Anche la migrazione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato «non sarà un processo automatico», precisa la direzione generale del Terzo settore del ministero del Lavoro. «Si tratterà - spiegano - di un procedimento avviato d'ufficio dalle amministrazioni competenti, volto a verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione in una delle sezioni del Runtis». Peraltro, gli stessi enti coinvolti dalla «migrazione», nell'adeguare i propri statuti, potrebbero decidere di cambiare assetto, scegliendo una diversa collocazione nel Registro unico.

GLI STRUMENTI NECESSARI

1 ACCESSIBILITÀ E COMUNICAZIONI Obbligo di Pec per tutti

Il registro è telematico
Il Registro unico del Terzo settore sarà pubblico e accessibile in modalità telematica. Tutte le comunicazioni con gli enti e fra gli enti iscritti e la Pa avverranno tramite posta elettronica certificata. Tutti gli enti interessati a iscriversi dovranno quindi avere una Pec.

2 L'IDENTIKIT DELL'ENTE Statuto da aggiornare

Trasparenza su rappresentante e soci
Per iscriversi al Registro unico, l'ente deve avere uno statuto in linea con il Codice del Terzo settore. Vanno allegati l'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale e di chi ha cariche sociali e tutti i dati anagrafici dell'ente

3 LA SITUAZIONE ECONOMICA Ultimi due bilanci da allegare

Contabilità sotto esame
Tra gli altri requisiti di accesso, per le organizzazioni che esercitano l'attività da uno o più anni, c'è l'obbligo di presentare - rispettivamente - l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, con le copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione

4 L'ACCREDITAMENTO Accesso al 5 per mille

Da indicare l'accREDITAMENTO
Solo gli enti non profit iscritti al Registro unico potranno accedere alla ripartizione del 5 per mille riservato al cosiddetto «volontariato». Quando l'organizzazione si iscriverà al Registro, dovrà allegare la dichiarazione di accreditamento per l'accesso al contributo, prevista dal Dlgs 111/2017

SEI UN LIBERO PROFESSIONISTA?

AFFIDATI A MARSH e scopri le soluzioni assicurative a te dedicate per lavorare in tranquillità.

www.marsh-professionisti.it

Marsh è un business di Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Il presente messaggio ha finalità di marketing.
Copyright ©2020 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.

VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

Check-up su statuti e bilanci anche con l'iscrizione automatica

Carlo Mazzini

Popolare per prime il Registro unico nazionale del Terzo settore saranno le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus. Per le prime due tipologie di enti, gli uffici regionali e delle province autonome trasmetteranno i dati in loro possesso, richiesti dal decreto sul Registro unico, e potranno comunque chiedere integrazioni documentali.

Le Onlus, invece, dovranno comunicare autonomamente la volontà di iscriversi, indicando la sezione prescelta del Registro unico.

Atto costitutivo e Statuto

L'atto costitutivo dell'organizzazione è uno dei documenti richiesti e la bozza del decreto sul Runtis prevede che in assenza di esso per insussistenza o non recuperabilità il rappresentante legale presenti una autocertificazione. Lo statuto - che deve essere registrato presso l'agenzia delle Entrate - deve contenere gli elementi obbligatori richiesti dalla norma e che sono stati oggetto di numerosi interventi e precisazioni da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali con documenti di prassi.

Il Dlgs 111/2017 (18/2020), convertito dalla legge 27/2020 ha rinviato al 31 ottobre il termine per le modifiche statutarie: il termine interessa solo quegli enti - tra Odv, Aps e Onlus

- che intendono usare la possibilità di derogare ai quorum deliberativi delle assemblee straordinarie, adottando quelli delle adunanze ordinarie. Il ministero del Lavoro ha chiarito che la deroga vale solo per gli enti che si limitino ad adeguare lo statuto inserendo i contenuti obbligatori e derogatori al Codice del terzo settore. Chi intende riformulare totalmente lo statuto, non potendo usufruire del quorum ordinario, può farlo anche dopo il 31 ottobre.

Lo statuto adeguato entra in vigore fin da subito per Odv e Aps, mentre per le Onlus l'entrata in vigore dello statuto coinciderà con l'approvazione da parte dell'ufficio locale del Registro unico competente per territorio, poiché le direzioni regionali delle Entrate non hanno il potere di validare gli statuti degli Ets.

Attività di interesse generale

Tutti gli enti che vorranno accedere al Registro dovranno indicare le attività di interesse generale effettivamente esercitate, tra i 26 settori individuati all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

Chi non ha ancora steso il testo dello statuto, dunque, dovrà essere particolarmente accurato nella selezione delle attività di interesse generale, considerato il fatto che non possono essere riportate tutte le 26 attività elencate dal Codice e che per ognuna di quelle scelte bisogna definire nello specifico che

cosa si stia realizzando o si abbia intenzione di attuare.

Bilanci e nominativi

Tra le altre informazioni necessarie, alle organizzazioni saranno chiesti gli ultimi due bilanci (o rendiconti), comprensivi dei rendiconti sulle raccolte pubbliche occasionali di fondi. Serviranno anche le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione, quindi di tutti i membri del consiglio direttivo o di amministrazione.

Soci, lavoratori e volontari

A organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale saranno richiesti una serie di dati relativi a soci, lavoratori, volontari e soci non persone fisiche, per consentire il controllo del rispetto delle norme rivolte a questi enti. Per Odv e Aps deve essere rispettata la soglia minima di soci (sette) e la predominanza - in caso di soci non persone fisiche - rispettivamente di altre Odv e Aps sul totale degli enti associati.

In relazione alla prevalenza di volontari, i dati che le organizzazioni di volontariato comunicheranno dovranno testimoniare il superamento del rapporto 2 a 1 tra il numero di volontari e quello di lavoratori. Le Aps potranno optare per la stessa proporzione o per quella che consente un numero di lavoratori non superiore al 5% del totale degli associati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA